



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 107/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 7 luglio 2015 composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario relatore
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Casale Monferrato (AL)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 12.06.2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Casale Monferrato, con nota n. 16141 del 9 giugno 2015, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine ai compensi di amministratori di società partecipate.

In particolare, il Sindaco del comune di Casale Monferrato precisava quanto segue:

- di essere socio di maggioranza della Azienda Multiservizi Casalese s.p.a., società multiservizi che si occupa, tra l'altro, della gestione del servizio idrico e della distribuzione del gas, nonché della Cosmo s.p.a., società preposta alla gestione del servizio rifiuti;
- che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 135/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014, *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

Ciò posto, l'Ente si interroga sul significato da attribuire alla locuzione *"costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"* qualora il C.d.A. sia formato da consiglieri privi di compenso, perché amministratori di enti locali, e da consiglieri pagati.

L'Ente precisa che, ove si prendesse a riferimento il costo effettivamente sostenuto per i consiglieri pagati ed il costo che teoricamente si sarebbe dovuto sostenere per gli altri consiglieri (peraltro non compensati), la decurtazione per il nuovo consiglio di amministrazione sarebbe intorno al 20%. Di contro, tenendo conto dei compensi effettivamente erogati, la decurtazione sarebbe di gran lunga superiore qualora il nuovo CdA fosse formato da un numero maggiore di consiglieri aventi diritto al compenso.

Con il secondo quesito, l'Ente chiede delucidazioni in ordine all'interpretazione dell'inciso *"ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di*

particolari cariche”: in particolare, l’Ente domanda se debbano essere ricompresi i compensi derivanti da ogni incarico aggiuntivo ovvero anche per *“deleghe specifiche per materia e per obiettivi”*.

AMMISSIBILITA’

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”*.

Preliminarmente occorre valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall’organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l’ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

Il Comune di Casale Monferrato, socio di riferimento per le compagini societarie in premessa ricordate, formula due distinti quesiti in ordine all’interpretazione dell’articolo 4, comma 4, del decreto n. 95/2012 a mente del quale:

“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.

La norma fa riferimento ai *“consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato”*, i cui componenti non possono essere in misura superiore a 3.

Per tali consigli si applica il taglio lineare disposto dal sopra riportato comma 4.

La norma in esame mira al contenimento dei costi di amministrazione delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, operando secondo la

logica dei tagli lineari e prendendo a riferimento il parametro offerto dal costo sostenuto nell'anno 2013.

Il riferimento al "costo sostenuto" pone, nella ricostruzione dell'Ente, difficoltà interpretative in relazione alla possibile presenza di consiglieri privi di compenso, perché amministratori di enti locali.

Secondo la tesi dell'Ente, se si propendesse per un'interpretazione meramente letterale e si considerasse il concetto di "costo sostenuto" come sinonimo di spesa effettiva, andrebbero computati solamente i compensi degli amministratori effettivamente pagati. Si porrebbe pertanto il problema, prosegue l'Ente, di un'eccessiva riduzione del parametro base di calcolo per i nuovi compensi: qualora, infatti, nel 2013 il consiglio di amministrazione fosse stato composto in maggioranza da consiglieri privi di compenso, la riduzione dell'80% applicata sull'unico compenso erogato apparirebbe eccessiva.

La tesi esposta dell'Ente, che sembrerebbe propendere per un'interpretazione diretta a computare nella base di calcolo anche i compensi figurativi (cioè quelli astrattamente spettanti ai consiglieri in realtà non aventi diritto), non risulta conforme al dettato normativo il cui tenore letterale impone una differente lettura.

Il concetto di "costo sostenuto", infatti, impone di includere nella base di calcolo i soli membri del consiglio di amministrazione aventi diritto ad un compenso, rispetto ai quali possa configurarsi un "costo sostenuto".

Alla luce di quanto esposto, la Sezione ritiene che la norma dell'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/212 secondo cui "*il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013*" debba intendersi nel senso di comprendere nel costo sostenuto nel 2013 i soli compensi percepiti dagli amministratori aventi diritto a tale retribuzione.

Non sfugge alla Sezione che una simile interpretazione, tenendo conto della possibile presenza di consiglieri di amministrazione non aventi diritto al compenso, potrebbe offrire una base di calcolo, su cui operare la riduzione imposta dalla novella normativa, già particolarmente contenuta.

Tale situazione, peraltro, non pare contrastare con l'intenzione del legislatore di perseguire la contrazione dei costi degli apparati di strutture latamente pubblicistiche, incentivando la nomina di amministratori non aventi diritto al compenso.

Con il secondo quesito, l'Ente chiede delucidazioni in ordine all'interpretazione dell'inciso "*ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di*

particolari cariche”: in particolare, l’Ente domanda se debbano essere ricompresi i compensi derivanti da ogni incarico aggiuntivo ovvero anche per *“deleghe specifiche per materia e per obiettivi”*.

L’intenzione del legislatore, com’è evidente, è quella di fissare un limite al costo dei compensi degli amministratori delle società individuate dalla normativa: l’inciso sopra riportato mira a rafforzare l’effettività del limite di spesa, tenendo ad evitare intenti elusivi perseguiti mediante l’attribuzione di incarichi ulteriori agli stessi amministratori.

Se questa è la logica, è ragionevole ritenere che la locuzione in esame debba comprendere qualunque ulteriore incarico assegnato agli amministratori societari per il quale venga corrisposto un autonomo compenso. E’ chiaro, peraltro, che deve pur sempre trattarsi di incarichi riferibili alla gestione societaria in senso lato.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell’adunanza del 7 luglio 2015.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott. Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il 8/07/2015
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola